

Allegato A

STATUTO



Art. 1 - E' costituita un'Associazione denominata "Giocoparma Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito indicata come "Giocoparma ASD"

Art. 2 - La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Parma in Via Silvio Pellico, 14/a. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Art. 4 - La Giocoparma ASD è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito dello sport delle discipline C.O.N.I. e del C.I.P. Ha per oggetto l'esercizio e la promozione di attività sportive, culturali e ricreative avendo particolare riguardo ai portatori di handicap, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In particolare, la Giocoparma ASD si attiverà per:

A) Promuovere la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport, organizzare attività sportive dilettantistiche ed agonistiche, compresa l'attività didattica.

B) Organizzare manifestazioni, tornei, gare ed ogni altra attività sportiva che possa incrementare la pratica e lo sviluppo dello sport.

C) Promuovere attività ricreative e culturali finalizzate alla ricerca di momenti d'incontro in modo da offrire nuove opportunità di inclusione, di divertimento e di Socializzazione.

Art. 5 - L'Associazione non ha fini di lucro ed è estranea a qualsiasi attività politica, religiosa e razziale. Sono, pertanto, vietate attività o manifestazioni a carattere politico, fermo restando il rispetto delle idee e delle opinioni di ciascun membro.

Art. 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili, beni d'uso, attrezzature ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni, elargizioni, lasciti o versamenti spontanei dei membri dell'Associazione, dei loro famigliari o di chiunque voglia contribuire all'attività della medesima.

Art. 7 - Le entrate dell'Associazione saranno costituite:

a) dalle quote Sociali, dagli utili derivanti dalle manifestazioni, dalle attività ricreative o dalla partecipazioni ad esse;



b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale. Le somme versate per la quota Sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 8 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio consuntivo, che verrà approvato dall'assemblea dei Soci. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli obiettivi Sociali. Quindi, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - Sono Soci della Giocoparma ASD coloro che ne presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione del Socio comporta per quest'ultimo l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamenti dell'Associazione. Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 10 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri;

Gli Organi statutari agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dall'Assemblea.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, mediante comunicazione scritta, non raccomandata, diretta a ciascun Socio, oppure mediante fax, o e-mail, con affissione della comunicazione di convocazione nella sede Sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno fissati per l'assemblea.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata dai Soci che rappresentino almeno un decimo del numero complessivo dei Soci membri a norma dell'art. 20 Codice Civile.

Art. 12 - L'assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

Al Presidente è demandato il controllo sulla regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni deve redigersi processo verbale a cura del Segretario, sottoscritto anche dal Presidente, ed inserito nel libro dei verbali assembleari.

Art. 13 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sulla relazione del Presidente, in ordine all'attività svolta dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione,

sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci effettivi.

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario e per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e le delibere sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei Soci intervenuti.

Art. 15 - Per quanto non specificato in merito alla conformità sull'assemblea dei Soci, vale quando scritto nel Codice Civile.

Art. 16 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione in occasione della prima riunione successiva. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore Sportivo e l'Amministratore; quest'ultimo, se lo ritiene utile, provvederà alla nomina del Cassiere. Le prestazioni del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta, non raccomandata, diretta a ciascun consigliere oppure con affissione della comunicazione nella sede Sociale, oppure via e-mail. In ogni caso la predetta comunicazione deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve specificare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno fissati per l'assemblea. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Qualora non fossero rispettate le modalità di convocazione, la riunione è valida se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse deleghe. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e sostituito alla prima convocazione dell'Assemblea dei Soci. Qualora i Consiglieri subentrati ai dimissionari rappresentino la metà più uno dei membri del Consiglio, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l'Assemblea per la nuova elezione di esso. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e vincolano tutti i Consiglieri, ancorché assenti o dissenzienti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Art. 18 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi, convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le proprie decisioni alla ratifica del Consiglio, nella prima riunione successiva

e comunque non oltre sessanta giorni. In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente o altro consigliere. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19 - Il Direttore Sportivo organizza, in armonia con le direttive del Consiglio Direttivo, i tecnici responsabili delle discipline sportive, che coordinano l'attività delle discipline sportive, con autonomia di decisione, pur sempre nell'ambito delle direttive imposte dal Direttore Sportivo.

Art. 20 - L'Amministratore gestisce il patrimonio dell'Associazione, in linea con le delibere del Consiglio. E' responsabile di tutte le scritture e documenti contabili, prepara il bilancio Sociale e lo presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo ed alla verifica del Collegio dei Revisori.

Art. 21 - L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite agli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalessi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività Sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge 133\99 e successive modifiche ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili. Possono essere assunte iniziative di carattere propagandistico, che comportino anche entrate economiche, solo qualora le stesse siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici dell'Associazione.

Art. 22 - Gli amministratori di Società ed associazioni sportive dilettantistiche non possono ricoprire la medesima carica in altre Società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un EPS.

Art. 23 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti, anche tra i Soci, ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci. I revisori dei Conti devono accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare l'effettiva consistenza di cassa. Possono procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e controllo. In ipotesi di vacanza o di decadenza di uno dei revisori, l'Assemblea provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti. Ogni revisore può essere ricusato per gravi motivi, in analogia con quanto disposto all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, sono rieleggibili, il Collegio elegge il proprio Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il medesimo collegio ogni qualvolta si debba giudicare sulle materie di cui all'art. 26. Il Collegio dei Probiviri giudica in via informale:

a) sulle denunce del Presidente o del Consiglio Direttivo;

b) sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo. Qualora venisse istituito un Collegio Provinciale dei Probiviri, con funzioni in grado di appello, questi avrà competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle strutture inferiori. In ipotesi di vacanza o di decadenza di un proboviro, questi verrà sostituito con il primo dei non eletti oppure si procederà alla nomina del sostituto alla prima assemblea ordinaria successiva. Ogni proboviro può essere ricusato per gravi motivi, in analogia con quanto disposto all'art. 51 del Codice di Procedura Civile. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle materie devolutesi per iscritto, con indicazione dei mezzi di prova, a pena di nullità. La decisione deve essere depositata non oltre il sessantesimo giorno dall'apertura del giudizio. I probiviri giudicheranno con equità nel rispetto del contraddittorio, previo l'esperimento del tentativo di amichevole componimento della vertenza. Le parti potranno comparire personalmente con facoltà di farsi assistere da un difensore. La decisione del Collegio Nazionale, Regionale o Provinciale sarà, pertanto, inoppugnabile ed esecutiva

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci. In tale occasione e con le stesse maggioranze l'Assemblea potrà deliberare la nomina di uno o più liquidatori. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità sportive (Circ. Agenzia Entrate del 22/04/2003 n. 21/E).

Art. 26 - Le eventuali controversie Sociali tra i Soci e l'Associazione od i suoi organi, sono devolute alla competenza del Collegio dei probiviri. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art. 27 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme dettate in materia dal codice civile.